



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.07.2011

C (2011)5208

[...] (2011) bozza

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.7.2011

**secondo la quale non si considera giustificato procedere allo sgravio dei diritti d'importazione
in un caso particolare.
(Causa REM 01/2010)**

(fa fede solo il testo in lingua olandese)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27.7.2011

che dichiara ingiustificato procedere allo sgravio dei diritti d'importazione in circostanze particolari.
(caso REM 01/2010)

(fa fede solo il testo in lingua olandese)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Considerato il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Considerato il Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il Codice Doganale Comunitario¹,

Visto il Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che reca disposizioni di attuazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il Codice Doganale Comunitario²,

Premesso che:

- (1) Con lettera del 18 febbraio 2010, ricevuta dalla Commissione in data 22 febbraio 2010, le autorità olandesi hanno chiesto alla Commissione di decidere se, ai sensi dell'articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, sia giustificato procedere allo sgravio dei diritti d'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Nel periodo compreso tra il 19 febbraio 1999 e il 19 luglio 2001, un'azienda olandese (di seguito denominata "la società") ha presentato, nella veste di spedizioniere doganale, 52 dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica di glifosato della voce tariffaria 2931 00 95, in cui si dichiarava come paese di origine Taiwan. Le dichiarazioni erano corredate da certificati di origine, rilasciati dalle Camere di Commercio taiwanesi attestanti l'origine taiwanese della merce.
- (3) Il Regolamento (CE) n. 1731/97 della Commissione, del 4 settembre 1997³ che istituisce un dazio antidumping provvisorio sull'importazione nell'Unione europea di glifosato originario della Repubblica Popolare Cinese. Il dazio antidumping è diventato definitivo con il Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'importazione di glifosato originario della Repubblica Popolare Cinese e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto⁴.
- (4) In data 14 dicembre 1999, la Commissione ha informato gli Stati membri, nel quadro della mutua assistenza amministrativa, di un meccanismo di sospetta frode riguardante l'importazione di glifosato dichiarato come originario di Taiwan.

¹ GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1

² GUL 253, 11.10.1993, pag. 1

³ GUL 243 del 5.9.1997, pag.7

⁴ GUL 47 del 18.2.1998, pag. 1

- (5) La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato in data 9 maggio 2001⁵, il Regolamento (CE) n. 909/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001 che apre un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio sul glifosato originario della Repubblica Popolare Cinese mediante importazioni di questo glifosato dalla Malesia o da Taiwan e che dispone la registrazione di tali importazioni.
- (6) La conclusione di quest'indagine è stata che l'elusione si è verificata e il dazio antidumping è stato di conseguenza esteso dal Regolamento (CE) n.163/2002 del Consiglio del 28 gennaio 2002, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con Regolamento (CE) n. 368/98 sulle importazioni di glifosato originari della Repubblica Popolare Cinese alle importazioni di glifosato spedito dalla Malesia o da Taiwan, a prescindere dal fatto che sia stato dichiarato o meno originario di tali paesi e chiude l'inchiesta in merito alle importazioni di un esportatore taiwanese o uno malese⁶.
- (7) La dogana olandese ha effettuato in data 30 luglio, 3 agosto, 30 novembre e 14 dicembre dei controlli nei confronti della società in cui si è accertato che nella maggior parte dei casi la merce era stata caricata in Cina con destinazione Rotterdam via Taiwan.
- (8) La conclusione tratta dalla dogana olandese è stata che la merce era effettivamente di origine cinese e non taiwanese ed era pertanto soggetta ai dazi antidumping istituiti con Regolamento (CE) n. 368/98. Le autorità doganali hanno quindi avviato una procedura di recupero nei confronti della società per un importo totale pari a XXXXXX € di dazi antidumping nei confronti del quale la società ha chiesto lo sgravio.
- (9) Questa conclusione è stata confermata da una missione di controllo UE a Taiwan, effettuata dal 18 marzo al 1 aprile 2003, composta da rappresentanti dell'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF) e da alcuni Stati membri che hanno avviato un'indagine relativa all'esportazione nella Ue di glifosato dichiarato come originario di Taiwan.
- (10) In data 9 dicembre 2002 la società ha presentato varie istanze di sgravio del dazio antidumping alle quali la dogana olandese ha risposto in data 9 settembre 2004 con un diniego.
- (11) In data 12 ottobre 2004, la società ha proposto ricorso nei confronti di queste decisioni di diniego della dogana olandese la quale ha ribadito la propria posizione in data 6 settembre 2005. La società ha proposto ricorso avverso tali decisioni in data 23 settembre 2005 innanzi al tribunale di Haarlem il quale ha confermato le decisioni della dogana olandese, annullate però dalla Corte di appello di Amsterdam che ha disposto il rinvio del dossier alla Commissione per la decisione.
- (12) A sostegno della richiesta delle autorità olandesi la società, ai sensi dell'articolo 905, comma 3, del Regolamento (CEE) n. 2454/93, ha comunicato di aver preso visione del dossier che le autorità olandesi erano intenzionate a presentare alla Commissione e di aver fatto delle osservazioni che sono state allegate all'istanza inviata alla Commissione.
- (13) La Commissione ha chiesto alle autorità olandesi un supplemento di informazioni, con lettera del 13 luglio 2010, alla quale le autorità hanno risposto con lettera dell'11 febbraio 2011, ricevuta dalla Commissione in data 17 febbraio 2011. L'esame della richiesta di sgravio è stata pertanto sospesa dal 14 luglio al 17 febbraio 2011.

⁵ GU L 127, 9.5.2001, pag.35

⁶ GU L 30, 31.1.2002, pag.1

- (14) Nella lettera del 3 maggio 2011, ricevuta dalla società in data 4 maggio 2011, la Commissione comunicava, motivandola, la sua intenzione di opporre un diniego alla sua richiesta.
- (15) Con lettera del 1 giugno 2011, ricevuta il medesimo giorno dalla Commissione, la società ha preso posizione nei confronti delle obiezioni proposte dalla Commissione.
- (16) In conformità all'articolo 907 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato prorogato di un mese il termine di nove mesi entro il quale la Commissione deve prendere una decisione.
- (17) In conformità all'articolo 907 del Regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito in data 20 giugno 2011 nell'ambito del *Comitato del codice doganale – Sezione obbligazione doganale e prestazione della garanzia* per esaminare il caso in questione.
- (18) In conformità all'articolo 239 del Regolamento (CEE) n.2913/93, si può procedere allo sgravio dei diritti d'importazione in casi diversi da quelli di cui agli articoli 236, 237 e 238 di quel regolamento, quando sono dovuti a circostanze che non implicano frode o alcuna manifesta negligenza da parte della società.
- (19) Secondo la richiesta inviata dalle autorità olandesi alla Commissione e la lettera della società del 1 giugno 2011, lo sgravio sarebbe giustificato per i seguenti motivi.
- (20) La società sarebbe stata posta in una situazione particolare per i seguenti motivi:
- Le autorità olandesi hanno violato il diritto di difesa della società;
 - Hanno comunicato tardivamente l'importo dei diritti dovuti alla società;
 - Al momento in cui si svolgevano i fatti, uno spedizioniere doganale in Olanda non ha potuto agire in rappresentanza diretta avvalendosi della norma relativa al pagamento differito;
 - Il comportamento delle autorità di Taiwan ha posto la società in una situazione particolare; al riguardo, la società sostiene che la causa è simile, di fatto e di diritto, alle cause da REM 21/00 a REM 24/00 nei confronti delle quali la Commissione ha giudicato giustificato lo sgravio dei diritti d'importazione, con decisione C(2001) 2302, del 23 luglio 2001;
 - Ci sono stati degli errori da parte della Commissione che hanno posto la società in una situazione particolare; quest'ultima è infatti convinta che le conclusioni della causa C.A.S.⁷ siano applicabili anche a questa causa;
 - Il comportamento delle autorità olandesi ha posto la società in una situazione particolare; tali autorità erano infatti, già antecedentemente alla data del 14 dicembre 1999, a conoscenza dell'esistenza di una frode con il glifosato e del coinvolgimento in essa del cliente della società.
- (21) In conclusione la società non ha commesso alcun atto di frode né mostrato una manifesta negligenza.
- (22) In primo luogo osserva che le argomentazioni con le quali la società vuol dimostrare l'illegittimità della decisione delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento dei diritti contestati⁸ (violazione del diritto di difesa, comunicazione tardiva dell'importo dei diritti), implicano la contestazione dell'esistenza stessa dell'obbligazione doganale. Una

⁷ Si veda la Decisione del 25 luglio 2008 nella Causa C-204/07 C.A.S. S.p.A contro la Commissione [2008] ECR I-6135.

⁸ Si veda la decisione del 6 luglio 1993 nelle cause riunite C-121/91 e C-122/91 CT Control and JCT Benelux v. Commission [1993] ECR I-3873. ,

simile contestazione comunque non rientra tra i casi in cui non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei diritti ai sensi dell'art. 220, comma 2, lett. B), né nella procedura di sgravio o rimborso, ai sensi dell'art. 239 del codice doganale comunitario. Gli Stati membri e non la Commissione sono competenti per stabilire l'esistenza dell'obbligazione nonché l'importo contratto. In base ad una giurisprudenza consolidata⁹ le decisioni della Commissione nell'ambito delle procedure di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio/rimborso per motivi di equità non attengono comunque alla questione dell'esistenza di un'obbligazione doganale ovvero dell'importo di tale obbligazione. Le contestazioni dell'esistenza dell'obbligazione doganale devono essere presentate innanzi alle corti nazionali, a norma dell'articolo 243 del codice doganale comunitario. Lo stesso vale per l'argomentazione che uno spedizioniere doganale nei Paesi Bassi all'epoca dei fatti non potesse agire nella veste di rappresentante diretto quando intendeva avvalersi della norma del pagamento differito.

I. Sussistenza di una situazione particolare

- (23) Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, l'articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92 rappresenta una clausola generale di equità prevista per contemplare una situazione particolare qualora risulti dalle circostanze del caso in questione che la società sia posta in una situazione particolare nei confronti di altri operatori che svolgono la stessa attività e che essa, se le circostanze non fossero state tali, non avrebbe sofferto lo svantaggio derivante dal recupero dei diritti doganali.¹⁰
- (24) Occorre verificare se si possa considerare la situazione della società come una situazione particolare, in rapporto a quella degli altri operatori che svolgono la stessa attività.

A. Sussistenza di una situazione particolare a seguito del comportamento delle autorità di Taiwan

- (25) La società sostiene di trovarsi nella stessa situazione del ricorrente delle cause da REM 21/00 a 24/00.
- (26) Tali cause riguardano l'importazione nell'Unione europea di prodotti dell'abbigliamento originari del Bangladesh. I prodotti di questo tipo possono beneficiare di un dazio doganale preferenziale nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) e pertanto potevano, se coperti da un certificato di origine Form A, rilasciato dalle autorità competenti del Bangladesh, beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale all'atto dell'immissione in libera pratica.
- (27) La decisione della Commissione concludeva che le autorità del Bangladesh sapevano, o avrebbero ragionevolmente dovuto sapere che l'abbigliamento non soddisfa i requisiti per poter beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale nel quadro dell'SPG per i prodotti originari del Bangladesh; su tale base si ritiene che il comportamento delle autorità competenti del Bangladesh ha posto le parti interessate in una situazione particolare, a norma dell'articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (28) La Commissione ritiene che la causa in questione non è comparabile né di fatto né di diritto alle cause da REM 21/00 a REM 24/00.
- (29) Le cause da REM 21/00 a REM 24/00 riguardano importazioni effettuate nel quadro dell'SPG mentre ai dazi antidumping si applicano le norme di origine non preferenziale. Si è

⁹ Cfr. le Cause C-413/96 Skattenministeriet v. Sportgoods A/S [1998] ECR I-05285, T-195/97 Kia Motors Nederland BV and Broekman Motorships BV v. Commission of the European Communities [1998] ECR II-02907 and T-205/99 Hyper Srl v. Commission of the European Communities [2002] ECR II-03141

¹⁰ Cfr. la decisione del 10 maggio 2001 nelle cause riunite T-186/97, da T-190/97 a T-192/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T293/97 e T-147/99) Kaufring AG e altri contro la Commissione [2001]

in presenza qui di due quadri giuridici essenzialmente diversi sia in termini di principi che di disposizioni di applicazione.

- (30) Riguardo ai principi, occorre rilevare che le regole sull'origine preferenziale relative all'SGP e le regole di origine applicate a tutela del commercio, fra le quali vi sono le misure antidumping, sono fra loro indipendenti e stabilite a sostegno di misure che hanno fini completamente diversi. Le misure tariffarie preferenziali del Sistema di Preferenze Generalizzate fungono da stimolo allo sviluppo economico di alcuni paesi, mentre le misure di difesa commerciale hanno lo scopo di contrastare alcune pratiche commerciali sleali.
- (31) Riguardo all'applicazione delle regole di origine, è comunemente noto a tutti che l'origine dei prodotti provenienti da paesi terzi, determinata sulla base delle regole di origine non preferenziale, rappresenta un fattore di riferimento sistematicamente preso in considerazione al momento di istituire un dazio antidumping nei confronti di tale tipo di prodotti.
- (32) Le regole, le procedure e i meccanismi per determinare l'origine preferenziale o non preferenziale sono fra loro indipendenti. In caso di immissione in libera pratica, quindi, le merci alle quali si applica un dazio antidumping non richiedono la presentazione di un certificato di origine e non è prevista alcuna procedura di cooperazione amministrativa per determinare e controllare l'origine preferenziale con il paese di esportazione come quella che esiste, in particolare, nel quadro dell'SGP.
- (33) Inoltre, va rilevato che, anche nell'ipotesi in cui i certificati rilasciati dalla Camera di Commercio di Taiwan siano inesatti, l'errore commesso da tali Camere di Commercio, non è ritenuto tale ai sensi dell'articolo 220, comma 2, lettera b), del Codice doganale perché, come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia in varie decisioni, tale errore sussiste solo nel caso in cui sia stato commesso da "un'autorità che, nell'ambito della sua competenza, fornisca informazioni che vengano prese in considerazione nel recupero dei dazi doganali e che possano creare un'aspettativa legittima nel soggetto passivo d'imposta". Tuttavia nella fattispecie le Camere di Commercio non sono competenti né dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1731/97, 368/98 e 1086/2000 né delle regole relative all'origine non preferenziale nella legislazione comunitaria. Pertanto il fatto di essere in possesso di certificati di origine rilasciati dalle Camere di Commercio di Taiwan non poteva creare alcuna aspettativa legittima nella società. Inoltre, spetta all'importatore nella Ue determinare e dichiarare l'origine non preferenziale della merce che viene importata in modo da poter soggiacere alle misure della Ue applicabili a quell'origine. La verifica della corretta determinazione dell'origine non preferenziale e della corretta applicazione della legislazione di riferimento, come pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, spetta esclusivamente alle autorità doganali della Ue. L'errore commesso dalle Camere di Commercio di Taiwan non è quindi ritenuto tale ai sensi dell'articolo 220, comma 2, lett. B) del Codice doganale e non può aver posto la società in una situazione particolare in forza dell'articolo 239 del codice.
- (34) Questa interpretazione è stata corroborata dalla decisione del Tribunale, del 16 dicembre 2010, nella causa T-191/09 *Hit Trading BV and Berkman Forwarding BV contro European Commission* relativa all'importazione di lampade dal Pakistan. Il tribunale ha infatti decretato che l'errore delle autorità pachistane nel determinare l'origine preferenziale pachistana non può essere ritenuto tale ai sensi dell'articolo 220, comma 2, lett. B) del Codice doganale che riguarda anche la determinazione dell'origine non preferenziale della merce.
- (35) Pertanto ne consegue che le cause da REM 21/00 a REM 24/00 non sono comparabili al caso in discussione. L'argomentazione sostenuta dalla società, nella sua nota del 1 giugno 2011, sul fatto che la causa in discussione e le cause da REM 21/00 a REM 24/00 siano simili per il fatto che l'SGP e le misure antidumping sono entrambe misure adottate unilateralmente dalla Commissione europea non è pertinente. A questo proposito va notato da un lato che l'SGP e le misure antidumping sono entrambe istituite da regolamenti del

Consiglio e non della Commissione e dall'altro, appare chiaro, da quanto precedentemente descritto, che le misure non sono in alcun modo comparabili.

- (36) La Commissione ritiene pertanto che la società non è stata posta in una situazione particolare a seguito del rilascio di certificati inesatti da parte delle Camere di Commercio di Taiwan.

B. Esistenza di una situazione particolare per il comportamento delle Commissione.

- (37) La Corte di Amsterdam ha chiesto alle autorità competenti olandesi di rinviare la causa alla Commissione in quanto le conclusioni della decisione-C.A.S. potrebbero essere applicabili alla causa in questione. A questo proposito occorre rilevare quanto segue.
- (38) Nell'ambito della decisione-C.A.S. la Corte ha decretato che il ricorrente è stato posto in una situazione particolare per la grave omissione delle autorità turche e della Commissione nel quadro dell'applicazione dell'accordo di associazione tra la Ue e la Turchia. La Corte ha osservato che la Commissione, in quanto custode del trattato e degli accordi in forza dello stesso conclusi, deve assicurare la corretta attuazione da parte di uno stato terzo degli obblighi da esso contratti nel quadro dell'accordo concluso con la Comunità, avvalendosi dei mezzi previsti dall'accordo o delle decisioni in base ad esso adottate. La Corte ha concluso che la Commissione era venuta meno ai propri obblighi relativi alla supervisione e controllo della corretta attuazione dell'accordo di associazione.
- (39) Il quadro giuridico del caso in discussione è essenzialmente diverso da quello della causa C.A.S. Il rilascio dei certificati di origine da parte delle autorità di Taiwan, come detto in precedenza, non è avvenuto nel quadro di un accordo tra la Ue e Taiwan e le autorità della Ue non erano in alcun modo vincolate dai certificati rilasciati dalle Camere di commercio di Taiwan. Pertanto, la Commissione non era tenuta in alcun modo a valutare il comportamento delle autorità di Taiwan.
- (40) La società sostiene che la Commissione ha disatteso i suoi obblighi anche al di fuori del quadro giuridico di un accordo di associazione. Inoltre ritiene che tali obblighi possano essere posti in essere anche da altri strumenti giuridici e che la Commissione nel caso in questione è venuta meno ai propri obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste autorità e la Commissione per la corretta applicazione della legislazione doganale e agricola¹¹. Tuttavia nella fattispecie l'argomentazione che la Commissione sia venuta meno ai propri obblighi non è sostenibile in considerazione della comunicazione fatta agli Stati membri sui sospetti di frode nei confronti delle importazioni di glifosato originario della Cina e dell'invio di una missione di controllo Ue a Taiwan nel 2003.
- (41) Infine, ha rilevato che il diritto della Ue non obbliga la Commissione ad avvertire gli importatori di eventuali dubbi che nutra nei confronti della validità delle transazioni doganali da essi effettuate. Al riguardo, il quinto paragrafo dell'articolo 220, comma 2, lettera b), del codice doganale prevede solo, esclusivamente nel quadro degli accordi preferenziali, che il soggetto passivo non può addurre la buona fede quando la Commissione ha pubblicato un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Ue in base al quale sussistono fondati dubbi nei confronti della corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario. Pertanto tale norma incide sulla possibilità di addurre la buona fede (o l'assenza di un comportamento fraudolento o la manifesta negligenza), ma non sulla domanda se si tratti o meno di un errore delle autorità doganali o di una situazione particolare. Inoltre, in questo caso il regime preferenziale non è in discussione.

¹¹ GUL 82, del 22.3.1997, pag. 1

- (42) La Commissione ritiene quindi che il suo comportamento nel caso in questione non può aver determinato una situazione particolare, ai sensi dell'articolo 239 del codice doganale.

C. Sussistenza di una situazione particolare a seguito del comportamento delle autorità olandesi.

- (43) In data 14 dicembre 1999, la Commissione ha comunicato agli Stati membri i sospetti di frode legati all'importazione di glifosato. Secondo la società le autorità olandesi erano a conoscenza dell'esistenza della frode legata al caso in discussione e sarebbero state persino a conoscenza del coinvolgimento del cliente dell'azienda in tale frode.
- (44) La società ritiene quindi applicabile nella fattispecie la giurisprudenza della Corte nella causa – De Haan.¹² Al riguardo occorre rilevare quanto segue.
- (45) Nella causa De Haan, le autorità nazionali avevano volutamente consentito, nell'interesse delle indagini, che fossero commesse delle violazioni o irregolarità contro le norme di transito esterno comunitario determinando in tal modo la costituzione dell'obbligazione doganale a carico dell'obbligato principale.
- (46) Dai fatti non ne consegue che le autorità olandesi fossero effettivamente a conoscenza delle irregolarità legate all'importazione in questione di glifosato e che tali autorità, accettando le dichiarazioni contestate, abbiano deliberatamente fatto commettere violazioni o irregolarità per poter meglio smantellare una frode che aveva lo scopo di eludere le misure antidumping.
- (47) Sussistevano reali sospetti di frode sull'origine esatta del glifosato importato, ma dovevano essere suffragati da prove, il che è avvenuto con i controlli effettuati dalle autorità olandesi nel 2001. Gli accertamenti effettuati sono stati a loro volta confermati da indagini più approfondite svolte nel quadro dell'indagine avviata dal predetto Regolamento (CE) n. 909/2001 e dalla missione di controllo della Ue effettuata dal 18 marzo al 1 aprile del 2003.
- (48) Inoltre supporre che le autorità doganali non possano recuperare i diritti per avere inizialmente accettato le dichiarazioni in dogana senza contestarle, equivarrebbe per lo più a dichiarare che i controlli a posteriori non servono in gran parte a nulla, che è una cosa inammissibile.¹³
- (49) Pertanto, la Commissione ritiene che non esista una prova del fatto che le autorità olandesi fossero a conoscenza della frode antecedentemente all'effettuazione delle importazioni contestate e che la società non è stata posta in una situazione particolare a seguito del comportamento delle autorità olandesi.
- (50) L'indagine non ha fatto emergere altri elementi che avrebbero potuto porre la società in una situazione particolare.
- (51) Pertanto la prima condizione dell'articolo 239, del Regolamento (CEE) n. 2913/92 non è soddisfatta.

II. Assenza di azioni fraudolente e di manifesta negligenza

- (52) Secondo una consolidata giurisprudenza, per controllare se tali condizioni sono soddisfatte, occorre considerare in particolare la complessità della legislazione, l'esperienza e la diligenza esercitati dalla società.
- (53) Per quel che attiene alla complessità della legislazione, va rilevato che non si può considerare di per sé complessa la legislazione in materia di regole di origine delle merci.

¹² Cfr. decisione del 7 settembre 1999 nella causa C-61/98, *De Haan Beheer BV v Inspecteur der invoerrechten en Accijnzen ter Rotterdam* [1999] ECR I-5003.

¹³ Si veda nello stesso senso, ma nel contesto del regime preferenziale: la decisione della Corte, del 13 novembre 1984 nei casi riuniti 98/83 e 230/83 *Van Gend & Loos NV*, Causa T-205/99 *Hyper Srl v European Commission* [2002] ECR II-03141 e la suddetta decisione *Hit Trading*. Nel quadro delle regole antidumping, si veda la decisione della causa T-239/00 *SCI UK Ltd v European Commission* [2002] ECR II-02957.

Tale condizione non rileva comunque effettivamente ai fini dell'analisi del caso in questione, dato che si tratta di un caso di frode provato.

- (54) In relazione all'esperienza della società, occorre rilevare che la società esercita la professione di spedizioniere doganale dal 1971 e che, come accertato, già **nel luglio del 1997** ha dichiarato glifosato originario dalla Cina per lo stesso cliente del caso in questione; **nell'ottobre e novembre 1997**, vale a dire successivamente all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 1731/97, la società ha dichiarato tre volte glifosato originario di Singapore per l'immissione in libera pratica e pertanto la si deve considerare come un operatore di mercato esperto.
- (55) Infine, riguardo alla diligenza dimostrata dalla società, si rileva quanto segue.
- (56) Nel controllo a posteriori della dichiarazione di immissione in libera pratica n. 0000.73.672/02 00 3815, **dell'8 maggio 2000**, le autorità olandesi hanno accertato che ad essa erano state allegate fatture relative a spese supplementari di trasporto su cui si dichiarava che i container erano partiti da Shangai (Cina). Il fatto che la società, a seguito della sua organizzazione amministrativa interna, non poteva essere a conoscenza di tale documentazione antecedentemente alla predisposizione della dichiarazione in questione, come dichiarato nella sua lettera del 1 giugno 2011, porta alla conclusione che la società non ha mostrato tutta la diligenza che ci si può attendere da uno spedizioniere doganale.
- (57) A conclusioni simili si è giunti in relazione alle dichiarazioni del 26 giugno e del 24 agosto 2000, ma le fatture erano state fatte in una data posteriore a quella della dichiarazione.
- (58) Parimenti, fatture e distinte dei colli redatte da società cinesi sono state allegate a tre dichiarazioni recanti la data del 22 agosto 2000.
- (59) Le conclusioni che si possono trarre sono che la società, almeno a partire **dall'8 maggio 2000**, avrebbe dovuto nutrire dei dubbi sulla reale origine delle merci da essa dichiarate. Inoltre la società, a decorrere dal 9 maggio 2001, data di pubblicazione del Regolamento (CE) 909/2001, avrebbe dovuto essere al corrente dell'indagine che era stata avviata su una possibile elusione delle misure antidumping istituite, con Regolamento (CE) n. 368/98 del Consiglio, sull'importazione di glifosato originario della Repubblica Popolare Cinese mediante importazione del glifosato spedito dalla Malesia o da Taiwan; ciò avrebbe dovuto far sollevare dei dubbi sull'effettiva origine del glifosato importato.
- (60) In base ad una giurisprudenza consolidata ne consegue che gli operatori, quando nutrono dubbi sull'origine delle merci devono effettuare tutte le ricerche e le indagini del caso per determinare l'eventuale fondatezza di tali dubbi¹⁴ e la società sembra non essersi avvalsa di tale principio.
- (61) La società ha dichiarato di non aver avuto dubbi sull'origine delle merci per il fatto che disponeva di certificati rilasciati dalla Camera di Commercio di Taiwan. In considerazione del valore che la società dava ai certificati di origine, ci si sarebbe potuto attendere da essa un'accurata verifica degli stessi, che non è stata effettuata in quanto non ha rilevato alcune incongruenze evidenziate dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Corte d'Appello per il commercio e l'industria) nella sua decisione del 12 ottobre 2006¹⁵. Questa Corte ha inoltre sottolineato che sono emerse varie incongruenze o irregolarità (date mancanti, lo stesso numero di registrazione, formati differenti, differenti autorità di emissione, etc.), in sede di verifica dei certificati, fra le quali alcune possono anche indicare che taluni certificati non sono stati emessi nemmeno dalla Camera di Commercio di Taiwan. La società avrebbe dovuto per lo meno notare queste incongruenze e sulla loro base avrebbe certamente iniziato a dubitare della reale origine delle merci importate.

¹⁴ Cfr. decisione del 29 settembre 2009 nelle cause T-225/07 e T-364/07 Thomson Sales Europe v Commission, non ancora pubblicato nel Repertorio della Corte, punti da 138 a 145 e la predetta decisione *Hit Trading*)

¹⁵ Causa AWB 04/803 (Herbex Productos Quimicos S.A. v Dutch Ministry of Economic Affairs).

- (62) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ritiene che la società non ha dimostrato di aver adottato tutte le misure del caso a garanzia della correttezza delle sue dichiarazioni di immissione in libera pratica.
- (63) Pertanto, la società non ha chiaramente mostrato tutta la diligenza che ci si attenderebbe da uno spedizioniere doganale. Di conseguenza, nemmeno la seconda condizione di cui all'articolo 239 del Regolamento (CEE) 2913/92 è soddisfatta.
- (64) Non è pertanto giustificato concedere lo sgravio dei diritti richiesto,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei diritti d'importazione per un importo pari a XXXXXXXXX, richiesto dai Paesi Bassi in data 18 febbraio 2010 non è giustificato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente Decisione.

Fatto a Bruxelles il 27.7.2011

Per la Commissione
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione